

RICCARDO MENCHETTI
NOTAIO



Repertorio n. 12487=

Raccolta n. 2110=

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno dodici del mese di luglio, alle ore undici e minuti trenta, in Grosseto, nel mio studio in piazza Caduti sul Lavoro n. 1.

Avanti a me Dottor Riccardo MENCHETTI, notaio in Grosseto, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Grosseto, senza l'assistenza dei testimoni ai quali i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, hanno espressamente rinunciato, sono presenti i signori:

VELLA Marcello, nato a Roma il 12 agosto 1945, dirigente d'azienda, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità rispettivamente:

di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **"COMPAGNIA GROSSETANA PARCHEGGI S.R.L."** con sede in Grosseto, via Mazzini n. 105, capitale sociale di Euro 10.329,14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Grosseto 01142060530, Repertorio Economico Amministrativo n. 98768;

di Amministratore Delegato della società **"ACI CONSULT - COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in breve **"ACI CONSULT - C.N.P. - S.R.L."**, con sede in Roma, via Magenta n. 5, capitale sociale di Euro 936.000 interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 01918021005, Repertorio Economico Amministrativo n. 636734, autorizzato al compimento del presente atto con delibere del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2002 e del 10 dicembre 2003;

RENZETTI Marco, nato a Castiglione della Pescaia il 14 luglio 1932, pensionato, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Vice Presidente e legale rappresentante dell'**"AUTOMOBILE CLUB GROSSETO"**, con sede in Grosseto, via Mazzini n. 105, Ente Pubblico non economico, codice fiscale 00081460537, autorizzato al compimento del presente atto dal vigente statuto e dalla delibera del consiglio direttivo del 17 giugno 2004.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiarano che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della società **"COMPAGNIA GROSSETANA PARCHEGGI S.R.L."** per costituirsi in assemblea e discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- abbattimento integrale delle perdite e ricostituzione del capitale sociale fino ad euro 10.000 (diecimila);
- modifica della denominazione sociale e ampliamento dell'oggetto;

Registrato a GROSSETO

Il 15 luglio 2004

al n. 100018 serie 1

esatte euro 129,11





- modifica dello statuto vigente in considerazione delle norme sul nuovo diritto societario;

- varie ed eventuali.

e mi chiedono di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria della detta società.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, il signor Vella Marcello il quale constata e mi dichiara:

- che sono presenti, in proprio i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente la società "ACI CONSULT - COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" e l'"AUTOMOBILE CLUB GROSSETO";

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso comparente;

- che i soci risultano iscritti nel libro soci da oltre cinque giorni;

- che la società funziona, avendone facoltà, senza il Collegio Sindacale;

- che pertanto, pur in mancanza di formale convocazione, la presente assemblea deve intendersi validamente costituita in forma totalitaria e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola ed illustra all'assemblea che risultano perdite superiori al capitale sociale e che ciò è causa di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2484 primo comma n.4) del codice civile.

Precisa inoltre che, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, risultano perdite per complessivi euro 79.648,77 (settantatanovemilaseicentoquarantotto virgola settantasette) e che successivamente alla data di riferimento non vi sono state modifiche sostanziali dell'assetto patrimoniale.

Dopo aver illustrato le ragioni che hanno originato tali perdite, fa presente all'assemblea che le nuove opportunità offerte dal mercato nel settore di attività di interesse della società, consigliano di rimuovere la causa di scioglimento e di proseguire l'attività sociale.

Conseguentemente, chiede che l'assemblea deliberi l'azzeramento del capitale e la sua successiva ricostituzione al fine di coprire le perdite accertate.

Suggerisce inoltre di deliberare un aumento fino all'importo di euro 10.000 (diecimila), con un sovrapprezzo di euro 69.319,63 (sessantatanovemilatrecentodiciannove virgola sessantatre), in modo da coprire integralmente le perdite residue dopo l'azzeramento del capitale sociale.

L'aumento dovrà essere offerto in opzione ai soci attuali in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Prosegue poi illustrando all'assemblea le novità introdotte dal legislatore in materia di società a responsabilità limitata, suggerendo di adottare una nuova denominazione sociale,



ampliare l'oggetto sociale nonché un nuovo statuto del quale si procede a dare lettura all'assemblea.

L'assemblea preso atto e verificato quanto esposto dal Presidente all'unanimità

delibera

1 - di azzerare il capitale a parziale copertura delle perdite riportate, con assorbimento di dette perdite nella misura di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici) riducendo l'ammontare delle perdite residue a euro 69.319,63 (sessantanovemilatrecentodiciannove virgola sessantatre);

2 - di ricostituire il capitale sociale fino all'importo di Euro 10.000 (diecimila) da offrire in opzione ai soci, con un sovrapprezzo di euro 69.319,63 (sessantanovemilatrecentodiciannove virgola sessantatre) da destinare ad integrale copertura delle perdite residue.

A questo punto il socio "AUTOMOBILE CLUB GROSSETO", come sopra rappresentato, dichiara di voler sottoscrivere la quota a lui spettante del deliberato aumento di capitale.

Il signor Vella Marcello, nella sua qualità di amministratore delegato della società "ACI CONSULT - COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ed in adempimento della delibera del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 2003, dichiara che la società socia rinuncia al diritto di opzione a lei spettante sulle quote di nuova emissione, quote che il socio "AUTOMOBILE CLUB GROSSETO", a mezzo del suo rappresentante, si dichiara disposto a sottoscrivere.

Il socio "ACI CONSULT - COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" si dichiara edotto del fatto che la mancata sottoscrizione del capitale sociale comporterà l'esclusione dalla compagine sociale.

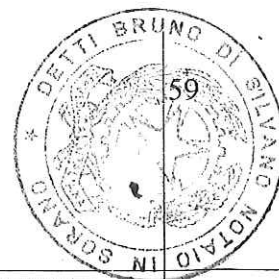
Il socio "AUTOMOBILE CLUB GROSSETO" dichiara di essere a perfetta conoscenza della normativa che disciplina le società a responsabilità limitata unipersonali.

Il capitale deliberato viene pertanto interamente sottoscritto dal socio "AUTOMOBILE CLUB GROSSETO" e liberato mediante utilizzo del versamento già effettuato in data 22 aprile 2004 sul conto corrente intestato alla società, fino all'importo occorrente per l'integrale liberazione del capitale sociale e del sovrapprezzo.

L'amministratore unico, dato atto dell'effettivo versamento già effettuato dal socio sottoscrittore, ne rilascia corrispondente quietanza, riconoscendo che il deliberato aumento di capitale risulta interamente sottoscritto e versato;

3 - dare atto che, in seguito all'integrale copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale sopra il minimo di legge, deve intendersi rimossa la causa di liquidazione;

4 - modificare la ragione sociale in "A.C.I. SERVICE S.R.L.", ampliare l'oggetto prevedendo le attività di autonoleggio,



trasporto e gestione stazioni di servizio;

5 - adottare il nuovo testo di statuto sociale proposto in assemblea che, coordinato con tutte le delibere sopra adottate, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore dodici e minuti venti dichiara sciolta la riunione previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Le spese del presente atto e successive sono a totale carico della società.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, unitamente allo statuto allegato, ai comparenti che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

Occupi sette pagine di due fogli.

F.to: Marcello Vella

F.to: Marco Renzetti

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio



ALLEGATO "A" AL REP. 12487/2110

Norme regolanti il funzionamento della società
"A.C.I. SERVICE S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.C.I. SERVICE S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partner dell'Automobile Club di Grosseto che loro associati, Pubbliche Amministrazioni o terzi, di servizi e mezzi organizzati rivolti all'impiego dell'automobile;
- 2) la gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo parchimetri o altri strumenti di esazione della sosta;
- 3) la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate;
- 4) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
- 5) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, il servizio di rimozione delle vetture, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi;
- 6) la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica;
- 7) l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parchimetri;
- 8) la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto;
- 9) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto



sociale;

10) l'autonoleggio, la gestione di stazioni di servizio ed autonoleggi, il servizio di trasporto merci e persone con o senza conducente, l'attività di scuola guida.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione e l'ottenimento di garanzie anche reali.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti, consorzi, associazioni, cooperative ed imprese aventi oggetti affini e/o analoghi od anche solo connessi al proprio, soltanto in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Qualunque attività di natura finanziaria ed in particolare quella di assunzione di partecipazioni, potrà essere svolta esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e non potrà comunque essere esercitata nei confronti del pubblico.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel comune di Grosseto, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Spetta ai soci deliberare e/o decidere l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

5.1 Il conferimento potrà essere effettuato utilizzando tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quali beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi, ai sensi dell'articolo 2464 c.c.. In tal caso sarà sempre necessaria una relazione di stima ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile.

Gli amministratori dovranno effettuare il controllo di cui al terzo comma dell'articolo 2343 c.c..

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di



partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

5.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Titoli di debito

La società non può emettere titoli di debito.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Dovrà essere comunicato anche l'eventuale indirizzo e-mail od il numero di fax ove potranno essere inviate tutte le comunicazioni e/o convocazioni.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

8.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi esclusivamente a titolo oneroso del diritto di proprietà della partecipazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra





le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

8.4 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c..

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione verrà a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

8.5 Qualora il trasferimento sia titolo gratuito od il corrispettivo sia un bene diverso dal denaro, o qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale di Grosseto su richiesta della parte più diligente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente od inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento), il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche



a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

8.7 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione che nessuno dei soci ha esercitato il diritto di prelazione.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 36 per le assemblee. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il





gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio la decisione sul gradimento, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

8.8 Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

8.9 Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai soggetti di cui al precedente punto 8.1.

Articolo 9

Morte del socio

9. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 8.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

E' comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 8.7.

Articolo 10

Recesso

10. I soci hanno diritto di recedere nei casi ed alle condizioni previsti dall'articolo 2473.

Articolo 11

Esclusione

11 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del so-



cio per giusta causa.

Articolo 12

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2473 c.c..

Articolo 13

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2470 c.c.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

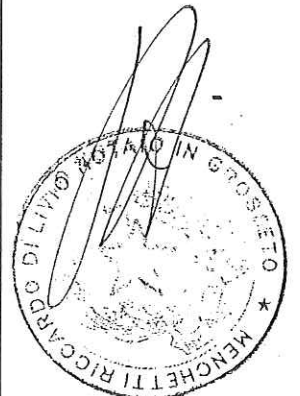
Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

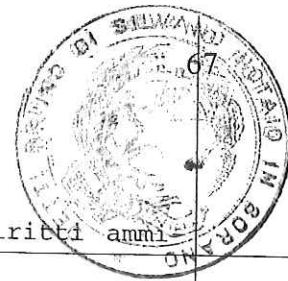
15.1 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci





16 Non è prevista l'attribuzione di particolari diritti amministrativi ai singoli soci.

Articolo 17

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto ai successivi commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e, se lo ritiene opportuno, un vice-presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 19

Adunanze del consiglio di amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione deve sempre deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i



consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

19.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo

20. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

20.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

20.2 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 21

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega loro attribuita.

In caso di assenza od impedimento del presidente, la rappre-



sentanza spetta al vice-presidente, se nominato.

La firma del vice-presidente costituisce prova sufficiente, a tutti gli effetti, dell'assenza od impedimento del presidente. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 22

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 23

Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Articolo 24

Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

24.1 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, spetta ai soci all'atto della nomina, indicarne i requisiti, la durata, i compiti, gli obblighi ed i poteri.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..



Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 26

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 27

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società ove questo non sia attribuito ad un Revisore.

Si applicano al collegio sindacale tutte le disposizioni previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 28

Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e ove consentito dalle norme vigenti, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Articolo 29

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-



no un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 30

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, o ve prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 31

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

31.1 Non è prevista la possibilità di assumere le decisioni dei soci mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 32

Assemblea

32.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

32.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si op-



pone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 33

Svolgimento dell'assemblea

33.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 34

Deleghe

34. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

34.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

34.3 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 35

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente e vi devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 36

Quorum costitutivi e deliberativi

36. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.



Nei casi in cui per legge o in virtù del presente diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 37

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

37.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 38

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 20 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 39

Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni dello Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

È espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove la conciliazione non



abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano partecipato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

F.to: Marcello Vella

F.to: Marco Renzetti

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

Copia conforme al suo originale che si rilascia per

Grosseto, 12 agosto 2004

